

COMUNE DI LAIGUEGLIA
(Provincia di Savona)

**ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 30.09.2012
AVENTE AD OGGETTO:**

“Imposta Municipale Propria (IMU). Variazione aliquote per l’anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....omissis.....

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di determinare ed approvare, ai sensi dell’art. 13 – comma 6 e seguenti – del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le aliquote per Imposta Municipale Propria (IMP) nelle misure appresso indicate:
 - o ALIQUOTA BASE: istituita allo 1,03 per cento;
 - o ALIQUOTA RIDOTTA per le abitazioni principali e relative pertinenze: istituita allo 0,20 per cento.
 - o ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari locatate, con contratto di locazione stipulato in base alla legge 09.12.1998, n. 431, regolarmente registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale ed in cui abbia stabilito la residenza anagrafica: istituita allo 0,46 per cento;
 - o ALIQUOTA RIDOTTA per unità immobiliare concessa in uso gratuito con contratto di comodato regolarmente registrato, a parenti in linea retta fino al primo grado che la utilizzino come abitazione principale e nella quale acquisiscano la residenza anagrafica: istituita allo 0,46 per cento
 - o ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: istituita allo 0,2 per cento;
 - o ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari adibite a struttura turistico ricettiva – cat. catastale D2, a condizione che negli stessa venga effettivamente svolta detta attività: istituita allo 0,46 per cento
 - o ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari ove viene svolta un’attività imprenditoriale o artigianale (commercio, artigianato, pubblici esercizi ecc...): istituita allo 0,46 per cento
3. di determinare ed approvare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMP):
 - a)** dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00= (duecento/00) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b)** per i soli anni d’imposta 2012 e 2013 la detrazione prevista alla lettera a), è maggiorata di 50,00= (cinquanta/00) euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare, in ogni caso, l'importo massimo di euro 400,00= (quattrocento);

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2012**;

6. di inviare, ai sensi dell'art. 13 – comma 15° - del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni alla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

.....omissis.....